

**Disegno di Legge recante:
“Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione
della cultura cinematografica ed audiovisiva”**

**TITOLO I
Principi generali**

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Campania, in conformità con gli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e con l'art. 8 dello Statuto Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, riconosce le attività cinematografiche e audiovisive, come prodotti della libera espressione artistica e creativa, dei linguaggi multimediali e dell'innovazione tecnologica, quali fattori decisivi di sviluppo economico, coesione sociale, innovazione culturale e promozione territoriale.
2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Campania nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alle forme d'intervento che ne sostengano lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. La presente legge, nel promuovere e valorizzare le attività cinematografiche e audiovisive, favorendo la collaborazione e la sinergia tra soggetti pubblici e privati, si pone i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, con contenuto narrativo, documentaristico o sperimentale, realizzate in Regione Campania, nella prospettiva di favorire la nascita e l'espansione di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, e anche per la promozione del territorio con strategie adatte ad attrarre produzioni nazionali ed internazionali;
 - b) sostenere e favorire la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso i festival, le rassegne, i premi, di carattere nazionale e internazionale, le attività delle associazioni culturali e altre iniziative, anche con finalità di promozione territoriale, che concorrono all'accrescimento e alla qualificazione della capacità critica del pubblico, al confronto generazionale e al dialogo interculturale in relazione ad opere indipendenti, d'interesse regionale e d'autore;
 - c) ricercare, raccogliere, catalogare, conservare, studiare e valorizzare l'ingente patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione Campania e dei suoi autori, renderlo fruibile al più ampio pubblico, anche in forma multimediale, con particolare riferimento alle scuole, alle università e ai centri di formazione non solo italiani, attraverso la creazione di una Mediateca Regionale;
 - d) sostenere e sviluppare percorsi di formazione al cinema e agli audiovisivi, sia come arricchimento culturale delle conoscenze e competenze delle giovani generazioni, che come acquisizione e crescita di capacità tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro nei settori connessi all'attività cinematografica;
 - e) favorire la massima diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi, con particolare riguardo al patrimonio regionale e al cinema di qualità, contribuendo a realizzare una

- razionale diffusione delle sale cinematografiche, dei luoghi e delle strutture adatte allo spettacolo cinematografico e/o dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo potenziare e sviluppare i compiti e il ruolo della Film Commissione Campania, nel più vasto sistema di promozione del territorio, affidandole la funzione di organismo di cura, sostegno e coordinamento delle attività di pre-produzione, produzione, e post-produzione delle opere cinematografiche realizzate sul territorio campano;
- f) semplificare i procedimenti amministrativi per la realizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive, individuando organismi *in house* con funzioni di raccordo e di coordinamento per la promozione del cinema e dell'audiovisivo.

Art. 3 **Definizioni**

1. Ai fini della presente legge e nel rispetto della vigente normativa nazionale si intende per:
- a) “attività cinematografiche e audiovisive”: le attività di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento di ogni formato e su qualunque supporto.
 - b) “opera audiovisiva e cinematografica o film”: il film di nazionalità italiana o di nazionalità diversa da quella italiana, ai sensi della normativa vigente, realizzato su supporto di qualsiasi natura con contenuto narrativo o documentaristico e sperimentale, purché opera dell'ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, destinato alla visione nelle sale cinematografiche o in spazi adibiti a pubblica fruizione;
 - c) “esercizio cinematografico”: l'attività d'impresa diretta alla proiezione cinematografica sul grande schermo nelle sale o nelle arene, nonché in spazi chiusi o aperti attraverso l'impiego di mezzi e apparecchiature mobili;
 - d) “cineturismo”: fenomeno derivante dall'attrazione di flussi turistici verso luoghi e località già ambientazione di opere audiovisive, sollecitati dalla visione delle opere e da campagne promozionali ad esse collegate;
 - e) “sala cinematografica”: lo spazio chiuso dotato di uno schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
 - f) “sala d'essai”: sala cinematografica il cui gestore, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. Almeno la metà dei giorni di programmazione d'essai deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea;
 - g) “film d'essai”: il film italiano o straniero espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali; (verificare il riconoscimento di premi non procuri automaticamente la qualifica di film d'essai);
 - h) “arena”: il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nella stagione estiva, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
 - i) “cine-circolo” e “cine-studio”: uno spazio destinato a proiezioni per una utenza di carattere associativo;
 - j) “mediateca”: uno spazio attrezzato per la raccolta e la fruizione dell'archivio cinematografico e audiovisivo e per la produzione audiovisiva digitale, in cui si trovano fonti, strumenti, prodotti ed ogni altra documentazione legata al fenomeno dei mass-media e all'ambito dell'editoria elettronica e multimediale;

- k) “post produzione” tutte le lavorazioni successive alle attività di ripresa, inerenti il montaggio delle immagini, il trattamento del suono gli effetti visivi ed ogni altra attività necessaria alla pubblicazione e/o diffusione definitiva dell’opera audiovisiva; “associazione di cultura cinematografica”: “associazione culturale” senza finalità di lucro, che operano prevalentemente nel campo della promozione e formazione del pubblico e nella produzione a basso costo di audiovisivi aventi finalità didattiche, educative sociali e culturali.
2. Per ogni altra definizione non espressamente prevista dal comma 1, si rinvia, in particolare, alle definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 28/2004 e alle definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 177/2005 e successive modifiche.

Art. 4

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo a:
- a) progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo regionale;
 - b) interventi, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, per il potenziamento e la creazione di servizi per l’informazione, comunicazione e documentazione finalizzati alla promozione del patrimonio artistico del cinema, delle opere cinematografiche ed audiovisive che consentano il libero accesso alla memoria cinematografica e audiovisiva del territorio campano;
 - c) iniziative tese alla promozione di mediateche e cineteche territoriali per la valorizzazione di progetti regionali e locali;
 - d) l’implementazione della banca dati regionale degli operatori dello spettacolo cinematografico ed audiovisivo;
 - e) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo della Regione con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie;
 - f) progetti diretti alla crescita di nuovi talenti e nuove professionalità;
 - g) progetti finalizzati ad accrescere la partecipazione dei giovani ad iniziative cinematografiche e audiovisive anche attraverso piattaforme digitali;
 - h) azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle di ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi;
 - i) iniziative dirette ad attrarre nella Regione produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali e internazionali;
 - j) lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico garantendo una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, alle aree urbane e svantaggiate e allo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell’audiovisivo;
 - k) l’identificazione e la valorizzazione di itinerari del cinema in Campania al fine di promuovere il turismo legato al cinema;
 - l) lo sviluppo e la diffusione di progetti e attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre regioni, l’Unione Europea, le università ed il sistema economico produttivo e finanziario;
 - m) il coordinamento tra attività formative ed attività culturali connesse all’attività cinematografica attraverso la promozione e la messa in rete di progetti formativi nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - n) la promozione e il sostegno alla filiera della produzione creativa con sede in Campania legata al comparto cinematografico ed audiovisivo, promuovendo, altresì, il confronto con le esperienze nazionali e internazionali;

o) il monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Campania.

2. La Regione assicura, altresì, la massima semplificazione delle procedure amministrative di competenza e la certezza dei tempi della decisione al fine di consentire, nel modo più efficiente possibile, le produzioni cinematografiche ed audiovisive sul territorio campano.

Art. 5

Funzioni degli Enti Locali

1. Gli enti locali, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, e in conformità con la normativa nazionale vigente, anche nell'ambito della programmazione regionale:

a) sostengono le attività cinematografiche ed audiovisive a fini educativi e culturali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) sostengono iniziative locali di promozione del proprio territorio tramite progetti e produzioni cinematografiche ed audiovisive;

c) promuovono interventi di restauro del patrimonio artistico cinematografico ed audiovisivo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;

e) monitorano le attività cinematografiche ed audiovisive che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.

TITOLO II

Misure per la programmazione, la partecipazione, la promozione e la semplificazione

Art. 6

Programma triennale per l'attività cinematografica ed audiovisiva

1. La Giunta regionale approva il Programma triennale di interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva

2. Il Programma individua in particolare:

1) gli obiettivi da perseguire nel triennio, nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;

2) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;

3) la tipologia degli interventi, funzionali allo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive, relativi, tra l'altro, ai seguenti ambiti:

a) produzione, incluso lo sviluppo di progetti e opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo ai giovani autori e sceneggiatori, la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive con il coinvolgimento degli operatori del settore regionali;

b) promozione, inclusa la diffusione e la valorizzazione della cultura cinematografica attraverso il consolidamento dei festival del cinema, delle rassegne e dell'associazionismo regionali e delle piattaforme digitali;

c) formazione, inclusa la formazione professionale avanzata, la promozione e messa a sistema degli enti formativi dell'audiovisivo e formazione del pubblico e dei più giovani;

4) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;

5) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli regionali per gli aspetti di comune rilevanza;

6) le forme di raccordo, confronto e collaborazione con i centri di ricerca e sperimentazione, le università e i consorzi universitari, le scuole nazionali e territoriali di cinema e audiovisivo, anche al fine di definire percorsi formativi comuni e intersettoriali.

Art.7

Piano operativo annuale

1. La Giunta regionale, in attuazione del Programma di cui all'art. 6, su proposta della struttura amministrativa regionale competente in materia di cinema, approva il piano annuale di promozione regionale dell'attività cinematografica ed audiovisiva, entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Il piano regionale stabilisce le priorità e le strategie dell'intervento regionale in armonia con le finalità della presente legge, ed in particolare individua:
 - a) le tipologie di beneficiari;
 - b) le diverse tipologie di territorio utili come possibili scenari per le produzioni cinematografiche ed audiovisive, specificando, per ciascuna, il soggetto responsabile dei procedimenti amministrativi autorizzativi anche d'intesa con gli enti locali interessati;
 - c) i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande, assicurando la massima trasparenza, anche per tramite di uno specifico sito internet, in ogni fase del procedimento;
 - d) le procedure, le modalità e la tempistica di attuazione degli interventi;
 - e) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
 - f) l'ammontare delle risorse, la relativa puntuale copertura nel bilancio regionale, le fonti di finanziamento e le modalità di erogazione del finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge;
 - g) le modalità di rendicontazione dei contributi concessi ai beneficiari.

Art. 8

Sviluppo, creazione e produzione cinematografica e audiovisiva

1. Nell'ambito delle finalità descritte dall'articolo 2, lettera a), della presente legge, in coerenza con la programmazione per lo sviluppo delle attività produttive e nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente, la Regione attua interventi funzionali allo sviluppo e alla realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive, concede sovvenzioni, contributi, agevolazioni, sussidi e benefici economici, per promuovere e sostenere:
 - a) la produzione di opere cinematografiche e audiovisive;
 - b) lo sviluppo di sceneggiature di opere cinematografiche e audiovisive, sia attraverso borse di ricerca, destinate a giovani autori, sia mediante contributi alle imprese, a parziale copertura dei costi per la scrittura, la ricerca, l'acquisizione di diritti, forum nazionali ed internazionali, per i sopralluoghi e per tutte le attività di pre-produzione.
2. La Regione Campania, compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento europeo e nazionale, sostiene in linea prioritaria le opere che:
 - c) siano di provenienza regionale, ovvero che abbiano regista e/o società di produzione con sede in Campania;
 - d) siano d'interesse regionale, trattino temi direttamente legati alla cultura, alla lingua e all'identità regionale, sviluppino tematiche legate al territorio o siano di particolare interesse e rilevanza per la Campania tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale;
 - e) realizzino gran parte delle attività di produzione e post produzione nel territorio regionale, anche coinvolgendo risorse umane, maestranze e professionalità del territorio campano;
 - f) coinvolgano stagisti e giovani professionalità provenienti dalle scuole e dai centri formativi esistenti sul territorio campano, creando una sinergia efficace d'investimento sulla formazione.

Art. 9

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

1. Nell'ambito delle finalità descritte nell'articolo 2, lettera b), della presente legge, la Regione, in collaborazione con le istituzioni nazionali e gli enti territoriali, sostiene e promuove, nei limiti della dotazione annuale del Fondo per l'Audiovisivo e in relazione al Programma Triennale, manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e la crescita sociale, economica e turistica della Campania, in particolare:

a) i festival, le rassegne, le iniziative e i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio;

b) la creazione e il consolidamento di reti e circuiti, di carattere regionale, tra enti culturali stabilmente operanti in Campania, per la realizzazione il coordinamento di eventi di qualità del cinema e dell'audiovisivo, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi della comunicazione audiovisiva e alla formazione delle giovani generazioni;

c) le associazioni culturali, i cine-circolo ed i cine-studio che operano per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, con attività di formazione e alfabetizzazione del pubblico, in particolare di quello giovane, attraverso azioni innovative, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche e universitarie.

Art. 10

Raccolta, conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lettera c) della presente legge, ed in armonia con le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione promuove e concorre alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per la Campania.

2. La Giunta regionale provvede, con propria delibera, ad istituire, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, una Mediateca regionale quale polo di riferimento regionale per attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale del patrimonio cinematografico e audiovisivo d'interesse regionale.

3. La Mediateca di cui al comma precedente acquisisce e provvede alla catalogazione e conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale, espressione della storia e della cultura dei territori della Campania, con il supporto delle mediateche territoriali, delle università, dei consorzi universitari e degli enti di ricerca presenti nel territorio regionale.

Art. 11

Associazioni culturali, cine-circoli e cine-studio

1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica ed audiovisiva, in particolar modo, tra le nuove generazioni e nelle scuole di ogni ordine e grado, la Regione sostiene i cine-circolo ed i cine-studio di cultura cinematografica e audiovisiva e le associazioni regionali per la cultura cinematografica.

2. Alle associazioni culturali viene concesso un contributo annuo commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente.

3. La Giunta regionale, con propria delibera, definisce, l'ammontare del contributo, le modalità di attuazione del presente articolo e i criteri di riparto dei contributi assicurando, in ogni caso, la massima trasparenza delle procedure.

4. La Giunta regionale, nell'ambito delle propria attività istituzionale, anche per il tramite di *organismi in house*, supporta le associazioni culturali, i cine-circoli e i cine-studio per elaborare un programma di rassegne e produzioni cinematografiche finalizzate a valorizzare le produzioni regionali, potendo, a tal fine, utilizzare le disponibilità della Mediateca regionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.

Art. 12

Rassegne cinematografiche ed audiovisive

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, promuove e sostiene d'intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati operanti in Campania, rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico, aventi carattere periodico e ciclico.
2. La Giunta regionale, nell'ambito del piano di cui all'articolo 7 della presente legge, individua le rassegne cinematografiche ed audiovisive di interesse regionale

Art. 13

Principi per la localizzazione di sale ed arene cinematografiche

1. La Regione, al fine di affermare la centralità dello spettatore, promuove una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio. In particolare si conforma ai seguenti principi:
 - a) sviluppo ed innovazione di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, con specifico riferimento alle mono sale e sale d'essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente avanzata, favorendo l'introduzione di tecnologie digitali e l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale, anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
 - b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica attenzione al piccolo esercizio;
 - c) accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio;
 - d) valorizzazione e potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso un'offerta culturale più articolata e la compresenza di attività multidisciplinari;
 - e) valorizzazione delle sale cinematografiche, come centri di aggregazione e di integrazione sociale;
 - f) salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane, nonché dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati, anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici.

Art. 14

Autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali previsti dall'articolo 22 del D.Lgs. 28/2004, regola le modalità di autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche.
2. Con delibera di Giunta sono individuati i casi soggetti ad autorizzazione regionale ovvero comunale, ed i casi per i quali è sufficiente la SCIA ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 11/2015, in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del comune interessato e definiti i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
3. La delibera di cui al comma 2 è emanata secondo i seguenti principi generali:

- a) rapporto tra la densità della popolazione nei diversi bacini d'utenza, anche di dimensione intercomunale o sovracomunale, e la presenza di sale cinematografiche, il numero dei posti e degli schermi;
 - b) dati quantitativi e qualitativi sull'andamento dell'utenza cinematografica;
 - c) livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici utilizzati, nonché delle caratteristiche della viabilità e mobilità per i percorsi di avvicinamento e di accesso;
 - d) fruibilità per le persone disabili.
4. Le associazioni culturali, i cine-circoli ed i cine-studio possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film a norma della legislazione nazionale vigente.
5. L'inattività per un periodo superiore ad un anno dell'esercizio cinematografico autorizzato comporta la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la presentazione di documenti comprovanti ritardi riferibili a lavori di ristrutturazione o ampliamento, comunque finalizzati all'attività di esercizio cinematografico.
6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici o comunque per fini diversi da quelli di cui al presente articolo.

Art. 15

Film Commission Regione Campania

1. Al fine di potenziare l'attività regionale di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, la Film Commission Regione Campania (di seguito "F.C.R.C.") svolge le sue funzioni anche attraverso organismi *in house* della Regione Campania secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
 2. Al fine di semplificare le procedure amministrative autorizzative e facilitare le produzioni cinematografiche ed audiovisive in Campania, la F.C.R.C. svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività volte al rilascio dei titoli autorizzativi comunque denominati necessari alla realizzazione delle produzioni di cui alla presente legge. I soggetti interessati, attivano la F.C.R.C., quale unico punto di riferimento per il richiedente che intenda ambientare nel territorio regionale produzioni cinematografiche. A tal fine, la F.C.R.C. fornisce una risposta unica e tempestiva ai soggetti richiedenti, coordinandosi con le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento autorizzatorio e fornendo attività di assistenza logistica, di supporto e di collaborazione.
 3. La Film Commission Regione Campania si occupa della gestione di servizi e di interventi finalizzati all'attrazione ed implementazione di produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali sul territorio regionale. La Film Commission promuove la Campania come set ideale per la realizzazione di film, fiction, documentari, spot pubblicitari ed ogni altro genere di prodotto audiovisivo al fine di favorire lo sviluppo del comparto professionale locale in tutte le articolazioni della sua filiera ed assicurare la promozione dell'immagine della Campania e del suo patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale.
- La Film Commission ha, inoltre, il compito di:
- a) favorire lo sviluppo del comparto audiovisivo locale e delle infrastrutture materiali e immateriali necessarie al radicamento duraturo delle attività produttive di settore sul territorio campano;
 - b) programmare ed eseguire interventi volti ad incrementare l'impatto economico ed occupazionale della produzione audiovisiva con strategie mirate ad accrescere la competitività dell'offerta territoriale di beni e servizi per il settore;

c) favorire la visibilità e l'attrattività della regione con azioni mirate ai mercati nazionali ed internazionali e fornire informazioni capillari ed esaustive su tutto ciò che concerne l'effettuazione di riprese sul territorio regionale;

d) agevolare le società di produzione che intendano realizzare in Campania produzioni audiovisive, garantendo in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti in territorio regionale ogni apporto necessario ad assicurare la risoluzione delle incombenze logistiche ed amministrative connesse alle lavorazioni nel segno della semplificazione burocratica;

e) promuovere la più ampia e qualificata conoscenza della realtà imprenditoriale, creativa e professionale del settore audiovisivo campano, implementando in accordo con le imprese e le istituzioni campane, le associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati, iniziative di internazionalizzazione presso i mercati di settore e d'incontro tra domanda e offerta;

f) promuovere la formazione e la crescita degli autori, dei professionisti e del tessuto di piccole e medie imprese locali e favorirne l'accesso al mercato del settore audiovisivo, con particolare attenzione ai talenti giovanili e alle start up di nuove imprese.

g) promuovere o partecipare ad iniziative finalizzate alla promozione della cultura e dell'arte cinematografica in Campania;

h) pianificare e realizzare di concerto con gli enti preposti alla promozione turistica iniziative di marketing volte a promuovere le location regionali già interessate da produzioni cine-televisive, presso il mercato turistico di riferimento.

4. Con delibera di Giunta regionale sono definite altresì le ulteriori funzioni assegnate alla F.C.R.C, nonché l'organizzazione interna e le risorse umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali.

TITOLO III

Norme finanziarie, finali e transitorie

Art. 16

Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva

1. Al fine di sostenere le attività e gli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva pari ad euro 500.000 per l'anno 2016, 5.000.000 per l'anno 2017, 5.000.000 per l'anno 2018, a valere sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", TITOLO I del Bilancio di Previsione 2016-2018.

Art. 17

Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato nel settore della cultura.

2. Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, anche ai sensi dell'articolo 54 del regolamento della Commissione (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento del Consiglio (CE) n. 2015/1588 del 13 luglio 2015.

3. Gli aiuti soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione

europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Consiglio (CE) n. 2015/1589 del 13 luglio 2015, oppure se sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. Gli aiuti sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 18

Norme abrogative e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 maggio 1982 n. 31 (Istituzione cineteca regionale - Centro cinematografico audiovisivo regionale).
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 15 giugno 2007 n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo):
 - a) la lettera d) del comma 1) dell'articolo 2;
 - b) la lettera t) del comma 2) dell'articolo 2;
 - c) le parole "e cinematografici" alla lettera s) del comma 2) dell'articolo 3;
 - d) la lettera c) del comma 2) dell'articolo 6;
 - e) le parole "cinematografiche" al comma 1) dell'articolo 8;
 - e) la lettera c) del comma 4) dell'articolo dell'articolo 8;
3. Ai procedimenti di sostegno dell'attività degli esercizi cinematografici e di promozioni cinematografiche in corso al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, continuano ad applicarsi, sino alla loro conclusione, le disposizioni della legge regionale 15 giugno 2007, n.6 e le relative misure di attuazione.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.